

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 3 ottobre 2022

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P-24/2022

RINNOVO CONTRATTUALE SCUOLE PRIVATE-MATERNE FISM

In data 30 giugno 2022, tra FISM, FLC - CGIL, CISL - SCUOLA, UIL - SCUOLA - RUA, SNALS - CONFISAL, è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica tabellare e del salario di anzianità, relativamente al triennio 2021-2023, del CCNL 12 dicembre 2016 per i dipendenti delle scuole materne non statali (FISM), scaduto il 31 dicembre 2018. La sottoscrizione definitiva dell'accordo (dopo i necessari passaggi negli organismi dirigenti) da parte delle delegazioni trattanti era demandata ad un apposito incontro da tenersi entro il 10 settembre 2022. Solo nei giorni scorsi di fine settembre 2022 si è giunti all'approvazione definitiva della suddetta pre-intesa e ne sono stati resi noti i contenuti di seguito riportati.

DECORRENZA E DURATA

Relativamente alla parte economica del rinnovo contrattuale, il CCNL ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023. Viene assunto dalle Parti l'impegno ad incontrarsi rapidamente per revisionare ed aggiornare, entro il 31 dicembre 2022, la parte normativa del CCNL. Per l'anno 2024 e seguenti, qualora le Parti non abbiano ancora rinnovato il presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 54 del CCNL 2016-2018.

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime della retribuzione minima tabellare (per il periodo 2021 - 2023) per il 6° livello (docenti) pari a 80,00 euro, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 2 tranches di uguale importo:

- 40,00 euro a partire dal 1° settembre 2022;
- 35,00 euro a partire dal 1° settembre 2023.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Aumenti a partire dal		Totale
	1° settembre 2022	1° settembre 2023	
8°	44,94	44,94	89,88
7°	43,95	43,95	87,89
6°	40,00	40,00	80,00
5°	39,50	39,50	79,01
4°	37,46	37,46	74,93
3°	36,30	36,30	72,60
2°	36,25	36,25	72,50
1°	34,88	34,88	69,76

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

MINIMI RETRIBUTIVI

Per effetto degli incrementi retributivi di cui sopra, i nuovi importi del minimo tabellare contrattuale risultano i seguenti.

Livello	Minimi al 31/12/2018	Minimi a partire dal	
		1° settembre 2022	1° settembre 2023
8°	1.690,38	1.735,32	1.780,26
7°	1.652,99	1.696,94	1.740,88
6°	1.504,55	1.544,55	1.584,55
5°	1.485,86	1.525,36	1.564,87
4°	1.409,12	1.446,58	1.484,05
3°	1.365,44	1.401,74	1.438,04
2°	1.363,46	1.399,71	1.435,96
1°	1.312,06	1.346,94	1.381,82

UNA TANTUM

A favore del **personale di tutti i livelli in forza** alla data del **1° settembre 2022**, a copertura dei periodi **1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021**, va erogato, a titolo di una tantum, l'importo complessivo di **188,50 euro** lordi, come di seguito indicato.

Periodo	Importo
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020	104,00
1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021	84,50
Totale	188,50

Tale importo complessivo viene corrisposto:

- per il **50%** con la retribuzione del mese di **maggio 2023** e
- il restante **50%** con la retribuzione del mese di **settembre 2023**, in proporzione all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

SALARIO DI ANZIANITA'

A partire dal **1° settembre 2023** è corrisposto mensilmente (per 13 mensilità), a titolo di "salario di anzianità", un importo di **15,00 euro** a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.

Tale importo **si aggiunge a quanto già percepito** come salario di anzianità secondo il disposto contrattuale (art. 46 del CCNL 2016-2018).

Nella seguente tabella si riporta l'importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.

Salario di anzianità	
Maturazione nel biennio	Importo mensile
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2023	15,00

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

WELFARE CONTRATTUALE

Relativamente agli **anni 2022 e 2023**, entro e non oltre il **20 dicembre di ciascun anno**, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di **200,00 euro** da **utilizzare entro il 19 dicembre dell'anno successivo**.

Tali valori:

- sono onnicomprensivi ed espressamente **esclusi** dalla base di calcolo del **TFR**;
- sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.

I destinatari del suddetto welfare sono i **lavoratori**, superato il periodo di prova, **in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno**:

- con contratto a **tempo indeterminato**;
- con contratto a **tempo determinato** che abbiano maturato almeno **3 mesi**, anche non consecutivi, di **anzianità di servizio** nel corso di **ciascun anno** (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono **esclusi** i lavoratori in **aspettativa non retribuita né indennizzata** nel periodo **1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno**.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un'**unica volta** nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con **varie tipologie contrattuali** (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Il welfare contrattuale **si aggiunge** alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dalla disciplina in esame.

Ai lavoratori è data la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, alla **previdenza complementare (Fondo Espero)**, quale **quota a carico** del **datore di lavoro** prevista all'art. 54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'istituto non potrà superare complessivamente i **200,00 euro** per il **2022 e per il 2023**.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la FISM si attiverà in tempo utile presso il Fondo Espero per rendere esigibile tale opportunità al fine di migliorare la condizione pensionistica degli aderenti.

Entro il mese di **giugno 2023** è previsto un incontro delle Parti per la verifica del puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.